

ART. 16 bis
Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto la vigilanza dell'Organo di Revisione e con il coordinamento dell'unità di controllo secondo le rispettive responsabilità.
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario, sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari a partire dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, con cadenza di norma trimestrale e comunque almeno due volte l'anno (da riportare nel referto semestrale di cui all'art.2 del regolamento sui controlli interni): dopo quattro mesi dalla suddetta data e in concomitanza con la verifica degli equilibri di Bilancio di cui all'articolo 193 del T.U.E.L.
4. Il controllo si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del T.U.E.L. In particolare, è volto al monitoraggio del permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I,II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i Servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e relative spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g) equilibri relativi al patto di stabilità interno.
5. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale, l'Organo di Revisione e il Direttore Generale, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.
6. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153, comma 6 del T.U.E.L.
7. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua un adeguato controllo anche sull'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 147-quinquies e al comma 6 dell'articolo 170 del T.U.E.L. e con esclusione delle società quotate ai sensi dell'articolo 147-quater del medesimo Testo Unico degli Enti Locali.